

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2644 del 25/05/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl per l'impianto destinato ad attività di produzione di salumi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Valle del Samoggia n. 6927, Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2768 del 23/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl** per l'impianto destinato ad attività di produzione di salumi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Valle del Samoggia n. 6927, Loc. Castello di Serravalle.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl** (C.F. 03638780373 e P. IVA 00645201203) per l'impianto destinato ad attività di produzione di salumi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Valle del Samoggia n. 6927, Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - Comunicazione in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl (C.F. 03638780373 e P. IVA 00645201203) con sede legale e impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Valle del Samoggia n. 6927, Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato del Comune di Valsamoggia in data 19/05/2021 (Prot. n. 22611), integrata in data 20/05/2021 (Prot. n. 22861) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, dichiarando prosecuzione senza modifiche rispetto all'Autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dal Comune di Valsamoggia con Prot 25276/2017 del 20/05/2017 e per la matrice impatto acustico con dichiarazione assenza di sorgenti sonore significative.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26133 del 07/06/2021 (pratica SUAP n. 726/21), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2021 al PG/2021/89945 e confluito nella **Pratica SINADOC 17165/2021**, ha

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28578 del 18/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/95797, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria per la matrice scarico di acque reflue inviata dalla società in oggetto in data 15/06/2021 (Prot. n. 27653).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/110915 del 15/07/2021 ha specificato al S.U.A.P. ed al Comune di Valsamoggia la richiesta dei pareri attesi, di competenza del Comune, necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Valsamoggia Servizio Ambiente, con nota Prot. n. 52295 del 13/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/158312, ha richiesto al S.U.A.P. di sospendere i termini del procedimento per necessità di integrazioni a carico della società in oggetto, per entrambe le matrici.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/160467 del 18/10/2021 ha inviato al S.U.A.P. ed al Comune di Valsamoggia una comunicazione a seguito della richiesta di sospensione dei termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 56241 del 04/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/170152, ha emesso comunicazione di sospensione dei termini del procedimento con richiesta di integrazioni.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 62704 del 09/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/189289, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 03/12/2021 (Prot. n. 61589).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/57466 del 06/04/2022 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in acque superficiali, di competenza del Comune per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/76522 del 06/05/2022 ha inviato al Comune di Valsamoggia ed al S.U.A.P. formale sollecito alla emissione dei pareri e/o nulla osta di competenza.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 24248 del 16/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/81379, ha trasmesso al S.U.A.P. e ad ARPAE il proprio parere di competenza per gli aspetti ambientali allegando anche il parere dello stesso Comune Prot. n. 22435 del 09/05/2022 per gli aspetti di conformità urbanistico-edilizia.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice impatto acustico, visto il parere ambientale per la matrice scarichi e per la matrice impatto acustico del Comune di Valsamoggia, acquisiti i pareri interni di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: oneri non dovuti ad Arpae per autodichiarazione del Legale Rappresentante.

Bologna, data di redazione 23/05/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl

Attività di produzione di salumi

Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia n. 6927, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Urbano-Montagna), “scarico di acque reflue domestiche” originate dai servizi igienici e spogliatoi presenti nel fabbricato adibito a salumificio.

Le acque reflue industriali originate dal processo produttivo sono convogliate all’interno di due vasche prefabbricate a tenuta, della capacità ciascuna di 30.000 litri per un totale di 60.000 litri, e smaltite come rifiuto.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine due punti di immissione nel medesimo fosso recettore di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di sosta e transito, provenienti dalla medesima attività, non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale-Distretto Urbano-Montagna PG/2022/57466 del 06/04/2022, con parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 24248 del 16/05/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/81379. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 08/06/2021 al PG/2021/89945):
 1. Pre-parere ARPA PGB0/2008/15908 del 31/10/2008;
 2. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Valsamoggia con Prot 25276/2017 del 20/05/2017;
 3. Elaborato grafico “rete idrica e scarichi” sottoscritto digitalmente il 19/05/2022;
 4. Planimetria catastale.
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alla documentazione integrativa volontaria all'istanza (agli atti di ARPAE in data 18/06/2021 al PG/2021/95797):
 1. Elaborato grafico “rete fognaria e rete idrica” in sostituzione di quello precedente, sottoscritto digitalmente il 14/06/2022;
 2. Elaborato “Relazione tecnica” sottoscritto digitalmente il 14/06/2022;
 3. Allegati alla relazione tecnica (documentazione rifiuti).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alla documentazione integrativa all'istanza (agli atti di ARPAE in data 09/12/2021 al PG/2021/189289):
 1. Elaborato “Tavola integrativa con tracciato scarichi aua” sottoscritto digitalmente il 02/12/2021.

Pratica Sinadoc 17165/2021

Documento redatto in data 23/05/2022



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per "attività di PRODUZIONE SALUMI" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia 6927, Località Castello di Serravalle. Richiedente SALUMIFICIO FRANCESCHINI SRL - (Pratica Suap n. 726/2021). Trasmisione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 26133 del 07/06/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista le successive documentazioni integrative a tutt'oggi fornite, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. n. 62704 del 09/12/2021 (smistata in copia allo scrivente Servizio Ambiente in pari data);

Visti i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 17165/21 prot. N.ro 57466/2022 del 06/04/2022 (pervenuto in data 06/04/2022 prot. 16671 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue e meteoriche in fosso di proprietà del richiedente (come dichiarato nella documentazione fornita agli atti);
- Servizio Urbanistica pervenuto in data 09/05/2022 prot. 22435 (che si allega in copia al presente parere), relativo all'inquadramento urbanistico;

Viste le dichiarazioni rese in merito alla matrice acustica, mediante la sottoscrizione del documento digitale titolato "Atto_di_notorietà_Impatto_Acustico.pdf" (che si allega in copia al presente parere), inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 62704 del 09/12/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Viste le dichiarazioni rese in merito alla matrice scarico delle acque reflue e meteoriche in fosso di proprietà del

richiedente, mediante la sottoscrizione del documento digitale intitolato "Tavola_integrativa_con_tracciato_scarichi_AUA.pdf" (che si allega in copia al presente parere), inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 62704 del 09/12/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

- **Visto** il sollecito all'emissione dei pareri di competenza pervenuto da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – con propria nota SINADOC 17165/2021 prot. N.ro 76522/2022 del 06/05/2022 (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 22206 del 07/05/2022), al quale si riscontra con la presente;

Preso atto che l'istanza avanzata è riferita alle **sole** matrici "Scarichi Acque Reflue e Dich. Sost. Acustica";

Si esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si prende atto di quanto dichiarato mediante la sottoscrizione del documento digitale intitolato "Atto_di_notorietà_Impatto_Acustico.pdf" (al quale, pertanto, si rimanda), inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 62704 del 09/12/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

• **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 09/05/2022 prot. 22435 (alla quale, pertanto, si rimanda);

• **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie e meteoriche:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 17165/21 prot. N.ro 57466/2022 del 06/04/2022 (al quale, pertanto, si rimanda) **e nel rispetto** di quanto di seguito prescritto:

- l'intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto nell'elaborato grafico di progetto rappresentato nel sopra citato documento digitale intitolato "Tavola_integrativa_con_tracciato_scarichi_AUA.pdf" (al quale, pertanto, si rimanda);
- i pozzetti di ispezione dovranno essere riconoscibili, mantenuti sempre puliti, in perfetta efficienza ed accessibili per tutto l'arco dell'anno;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol e non dovranno mai produrre inconvenienti igienico/sanitari e/o la proliferazioni di insetti ed



animali sgradevoli; Inoltre, non dovranno mai determinare fenomeni di impaludamento superficiale, di dissesto idrogeologico o fenomeni di intasamento del terreno disperdente;

- siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico. A tal proposito, come consigliato da ARPAE-ST - Distretto di Montagna, si prescrive, per quanto possibile, la raccolta a fini irrigui delle acque reflue meteoriche in apposita cisterna dotata di sfioro di troppo pieno regimato;
- per la collocazione della Cisterna di Accumulo acqua per irrigazione, della Fossa tipo Imhoff, del Filtro Percolatore anaerobio, dei pozzetti vari e delle relative Tubazioni fognarie sia rispettata la corrispondente distanza minima dal prospiciente confine di proprietà prevista dall'art. 889 del Codice Civile oppure, per tali opere, sia acquisito l'assenso scritto dei proprietari confinanti prospicienti;
- dalla realizzazione e dal funzionamento dell'impianto fognario afferente al presente atto non siano originate delle dispersioni e/o delle infiltrazioni che possano interessare o interferire con eventuali proprietà confinanti;
- ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;
- il presente atto è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque, al corpo ricettore ed al punto di recapito finale indicati negli atti allegati alla suddetta istanza, per cui l'eventuale effettuazione di scarichi di diversa origine oppure defluenti in altri corpi ricettori o recapitanti in altri punti di recapito finale, sarà soggetta a separata autorizzazione (previa relativa istanza di parte);
- il presente atto NON sostituisce e/o ricomprende altre Autorizzazioni, Concessioni, Assensi o Nulla Osta (quali ad esempio l'Autorizzazione Paesaggistica Comunale, l'Autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Bella Arti e Paesaggio, l'Autorizzazione allo Svincolo Idrogeologico, la Concessione di Occupazione Suolo Pubblico Comunale o Demaniale) che, qualora necessari, andranno pertanto acquisiti autonomamente ed espressamente;
- le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari;
- qualora in futuro venga realizzato un nuovo ramo di fognatura a servizio della zona in cui sorgono i fabbricati in oggetto, sarà obbligatorio l'allaccio alla condotta;
- qualora in futuro l'Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità di sollecitare tutte le parti private, interessate o meno, a giungere ad un'intesa circa un sistema comune di smaltimento degli scarichi per l'intera località abitata (poiché un minor numero di depuratori, opportunamente dimensionati, consentirebbe oltre



che un risparmio di gestione alle singole utenze anche un maggiore contenimento del degrado ambientale), sarà obbligatorio l'allaccio al suddetto sistema comune di smaltimento degli scarichi;

- tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.7.11 della DGR n. 1053 del 9.6.2003, per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, l'autorità competente può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni contenute nella stessa DGR, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione al servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia e ad A.R.P.A. (Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

- **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"** (che ARPAE-AACM ha chiesto con la sopra citata nota prot. N.ro 76522/2022 del 06/05/2022, alla quale si rimanda), si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD - D. Lgs. 82/2005
 e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
 Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
 2022.05.16 10:01:51
 CN=Monica Vezzali
 C=IT
 2.5.4.4b=202050119530
 2.5.4.5=TINT-VZZMNC68D42F257H
 RSA/2048 bits





SINADOC 17165/21

Spett.le **Arpae**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Elisabetta Grazioso
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

Comune di Valsamoggia
PEC:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro
PEC:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Parere per l'istanza di richiesta di AUA della ditta Salumificio Franceschini srl di via Valle del Samoggia, 6927 Loc. Castello di Serravalle in Comune di Valsamoggia. Pratica SUAP 726/21.

La richiesta di AUA avanzata dalla ditta Salumificio Franceschini srl di via Valle del Samoggia, 6927 Loc. Castello di Serravalle in Comune di Valsamoggia si riferisce all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale.

Matrice scarichi

Sono presenti due (2) punti di scarico: 1 scarico di acque reflue domestiche e 1 scarico di acque reflue meteoriche.

In base all'art. 74.1 del D.Lgs. 152/2006 si definiscono: acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Nel caso in esame lo scarico è costituito dai reflui provenienti dai servizi igienici dello stabilimento. Il sistema di trattamento è esistente ed è costituito da una fossa Imhoff con a valle un filtro percolatore anaerobico dimensionato per i 5 abitanti equivalenti calcolati.

Per quanto concerne l'impianto installato a valle della fossa Imhoff si evidenzia che la Tabella B della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03 prevede l'utilizzo del filtro anaerobico solo per gli edifici civili mono-bifamiliari e/o civili abitazioni ad uso discontinuo/periodico. L'insediamento in esame non rientra in tale indicazione normativa. Tuttavia, vista la nota della Direzione Tecnica di Arpae PGDG/2010/4115 del 03/08/2010, la documentazione presentata comprova, in questo caso, l'equivalenza prestazionale della tipologia del sistema di trattamento in progetto rispetto a quelle previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03.

Tale sistema di trattamento dello scarico risulta adeguato rispetto al tipo di refluo da trattare, conforme a quanto stabilito al punto 4.7 della cit. Delibera di Giunta Regionale n. 1053/03 e coerente con le indicazioni riportate alle tabelle A e B della delibera stessa.

Lo scarico di acque reflue domestiche viene recapitato in un fosso di campagna di proprietà.

Nessuna modifica viene apportata pertanto la situazione rimane immutata rispetto a quanto riportato nelle precedenti autorizzazioni di settore.

Non è stata riportata la corretta localizzazione dei punti di scarico attraverso le coordinate geografiche gps

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 0534243950



(attraverso la proiezione "Gauss-Boaga X;Y"), in base a quanto previsto dal punto 4.1.1. dell'allegato alla delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286.

Per quanto riguarda la rete di raccolta ed allontanamento delle acque reflue pluviali e di dilavamento delle aree esterne, si sottolinea quanto segue:

poiché viene dichiarato che nelle aree esterne non sono presenti lavorazioni, depositi o stoccaggi di materiale, il Salumificio Franceschini srl non rientra tra gli insediamenti/stabilimenti soggetti alla gestione delle aree esterne secondo quanto indicato nella DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

Dall'esame della documentazione allegata risulta che la ditta in oggetto non sia soggetta alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

Il corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche è un fosso di campagna di proprietà. Il corpo ricettore individuato, presumibilmente, veicola acque solo nel periodo invernale o a seguito di eventi meteorici. A parere della scrivente Agenzia, non possono di norma essere accettati scarichi quando il corpo recettore dello stesso veicola acque solo a seguito di eventi meteorici o appunto da scarichi di acque reflue. Questi tipi di scarichi, che confluiscono a valle in altri sistemi idrici, sono spesso riassorbiti dal terreno prima di raggiungere un corpo idrico superficiale. Per mancanza di una regolare manutenzione della pendenza del fosso, si possono creare impaludamenti e ristagni tali da provocare situazioni di degrado ambientale e inconvenienti igienico-sanitari, quali esalazioni maleodoranti e proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli; si rende pertanto necessario prevedere interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per eliminarne la vegetazione spontanea.

Nel caso specifico si ritiene comunque accettabile il corpo idrico ricettore dello scarico individuato nel progetto presentato, poiché trattasi di scarico derivante da edifici esistenti.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa sostanzialmente quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, si ritiene che la conformazione degli scarichi sia tuttora conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e coerente con quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003 e n. 286 del 14 febbraio 2005.

Considerato che dagli elementi in nostro possesso gli scarichi delle acque dello stabilimento risultano ambientalmente compatibili, preso atto della sostanziale adeguatezza della situazione esistente, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole al progetto presentato, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- sia prevista una costante e corretta manutenzione della fossa Imhoff, del filtro batterico anaerobico e di tutti i pozzetti di raccordo della rete fognaria interna che dovrà essere eseguita almeno una volta l'anno da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- dovranno essere effettuati durante la stagione primaverile ed estiva interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea;
- qualora la proprietà prevedesse un uso diverso dell'edificio, dovrà essere presentata una nuova domanda AUA ovvero un'integrazione alla presente richiesta;
- siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico, a tal proposito si consiglia la raccolta delle acque reflue meteoriche a fini

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 0534243950



irrigui attraverso una cisterna od altro idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno recapitante nel reticolo idrico superficiale.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Lanzarini Marco al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(*Marcello Nanetti*)

Documento firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 0534243950

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl
Attività di produzione di salumi

Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia n. 6927, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 09/12/2021 dal sig. Giulio Franceschini, in qualità di Legale Rappresentante della società SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che l'attività del salumificio *“rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. 227/2011, Allegato B ai numeri 37-38”*, quindi è attività a bassa rumorosità.
- Visto il parere del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 24248 del 16/05/2022, già riportato come parte integrante dell'Allegato A del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, con il quale il Comune ha preso atto di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante, non rilevando nulla di ostativo in merito.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 1) del D.P.R. 227/2011 in data 09/12/2021 dal sig. Giulio Franceschini, in qualità di Legale Rappresentante della società SALUMIFICIO FRANCESCHINI Srl (agli atti di ARPAE in data 09/12/2021 al PG/2021/189289).

Pratica Sinadoc 17165/2021

Documento redatto in data 23/05/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.